**RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

(ai sensi della Circolare MISE del 28.03.2022 n. 120820)

**1 – Informazioni generali sul progetto**

Breve descrizione dell’iniziativa proposta.

*N.B. La Sezione va compilata in relazione ai programmi di investimento di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, da intendersi per singola impresa di grandi dimensioni proponente e/o aderente.*

**2 – Interventi previsti**

All’interno di ciascuno degli obiettivi ambientali DNSH, qualora applicabili, descrivere:

* tipologia di attività previste;
* tecnologie utilizzate per raggiungere gli obiettivi;
* quantificazione degli investimenti (distinguendo la quota relativa all’investimento produttivo e quella relativa al progetto R&S).

Gli effetti del progetto sugli obiettivi ambientali sono valutabili anche in funzione della tipologia di investimento (nuova unità produttiva, ampliamento, riconversione):

1. nel caso di nuova unità produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta, oltre che in coerenza con i contenuti di cui alle schede della circolare MEF 32/2021 (Tabella 2), rispetto a un investimento standard alternativo con impatto meno rispettoso della sostenibilità ambientale;
2. nel caso di progetti di riconversione produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione allo scenario ex-ante;
3. nel caso di progetti di ampliamento della capacità produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione all’impatto complessivo in termini assoluti dell’ampliamento, con eventuale descrizione delle tecniche produttive che migliorino l’efficienza per unità di produzione.

**3 – Risultati attesi**

**3.1 Valutazione di sostenibilità**

Fornire di seguito tutti i dettagli disponibili in merito al “*contributo sostanziale*” per il raggiungimento degli obiettivi ambientali pertinenti, almeno uno, come descritti nella Tabella 1 (valutazione di sostenibilità positiva). Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" ad almeno uno dei sei obiettivi, si considera implicita la conformità al principio DNSH per tale obiettivo.

Possibili elementi di prova:

* presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.;
* esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
* utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
* evidenze sull’utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti climatico/ambientali negativi;
* possesso, relativamente al processo produttivo, di una certificazione ambientale (ad es. EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel) o dimostrazione di avvio della procedura di certificazione;
* progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale;
* riguardo il solo obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico ed interventi previsti in opere murarie:
  1. in caso di **costruzione di nuovi edifici**, possesso di:
     + attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB);
     + asseverazione di soggetto abilitato attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl, nren) dell’edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;
  2. in caso di **ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici**, è necessario prendere in considerazione almeno uno dei seguenti criteri di ammissibilità:
     + - ristrutturazione importante[[1]](#footnote-1) (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la “ristrutturazione importante” che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
       - miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40% rispetto al rendimento dell’edificio prima della ristrutturazione[[2]](#footnote-2) o della riqualificazione.

Riguardo i restanti cinque obiettivi ambientali, qualora pertinenti, si dovrà quindi dimostrare la sola assenza di danno significativo. A tal fine, sarà necessario fornire le informazioni minime, riportate ai punti successivi, di cui alle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.

**3.2 Valutazione LCA**

Fornire analisi LCA (*Life Cycle Assessment*) nell’ipotesi in cui l’effetto sull’obiettivo ambientale sia riferibile principalmente al prodotto e non al processo produttivo (Es. LCA “dalla culla alla tomba”,) e/o fornire evidenza del rispetto degli standard UNI EN ISO di riferimento (ed esempio 14025, 14040, 14044).

**3.3 Conformità al principio DNSH**

*Di seguito, per ciascuno degli obiettivi ambientali, sono forniti esempi di cui ai contenuti minimi delle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.*

**3.3.1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici:

* + - il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica “*as built*” (come costruito);
    - l’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: l’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca: L’attività specifica in questione dovrà rispettare i criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici indicati per l’attività specifica finanziata (es: ricerca per soluzioni tecnologiche che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici).

**3.3.2 - Adattamento ai cambiamenti climatici**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici:

* + - valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: si veda quanto sopra per la Scheda 1

Scheda 26 – Finanziamenti a impresa e ricerca: Nel caso specifico degli investimenti dedicati ad attività di R&I, il risultato dei processi di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (*technological neutrality*) nella sua applicazione ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.

**3.3.3 - Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici:

* + - piena adozione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda di riferimento.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: si veda quanto sopra per la Scheda 1.

**3.3.4 - Economia circolare**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici:

* + - Rispetto del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii., “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
    - Dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati, ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: si veda quanto sopra per la Scheda 1.

Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca: Sono esclusi gli investimenti verso stabilimenti per lo smaltimento di rifiuti in discarica, in impianti per il trattamento meccanico -biologico e inceneritori per il trattamento dei rifiuti. Queste esclusioni non si applicano agli investimenti in: Impianti dedicati al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili; Impianti già esistenti, ove gli investimenti fossero rivolti all’aumento dell’efficienza energetica, la cattura di gas esausti per l’utilizzo o lo stoccaggio e il recupero di materiali dalla cenere derivata da processi di incenerimento (con la garanzia che queste misure non aumentino la capacità di smaltimento degli impianti o ne estendano il periodo di attività); Sono ugualmente esclusi gli investimenti in attività il cui smaltimento sul lungo termine potrebbe provocare un danno a lungo termine sull’ambente (es: rifiuti nucleari).

**3.3.5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici:

* + - per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “*Authorization List*” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
    - per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
    - per le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal D.Lgs. 152/06 Testo unico ambientale.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non:

* Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita un’accurata indagine in conformità con la legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell’identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente;
  + - per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “*Authorization List*” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
    - per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
* dovrà essere fornita, se la ristrutturazione dovesse interessare locali a rischio, una valutazione del rischio Radon, realizzata secondo i criteri tecnici indicati nel quadro normativo nazionale e regionale vigente.

**3.3.6 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non

Il rispetto dei criteri di cui alle Schede 1 e 2 è insito nel rispetto della normativa nazionale vigente; pertanto, a tale scopo, è sufficiente inserire il riferimento al rispetto della normativa applicabile al caso specifico.

Inoltre, nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimento e rifiniture, o ristrutturazione su almeno 1000 mq di superficie (su uno o più edifici) dovranno essere forniti elementi riguardo l’utilizzo di materiali legnosi di cui al contenuto delle schede MEF (ove applicabili alla tipologia di investimento).

***Tabella 1 - Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo ambientale** | **Elementi oggetto di verifica** | **Note** |
| **Mitigazione** | *Gas serra* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione. |
| **Adattamento** | *Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all’occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso. |
| **Sostenibilità** | *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee. |
| **Economia circolare** | *Efficientamento processi e utilizzo prodotti* | Il progetto è conforme al principio DNSH se:   * + è efficiente in relazione alle risorse principali usate;   + non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;   + conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico. |
| **Prevenzione e riduzione** | *Inquinamento* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali). |
| **Protezione e ripristino** | *Biodiversità ed ecosistemi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli. |

***Tabella 2 - Schede di riferimento circolare MEF 32/2021***

|  |  |
| --- | --- |
| **Schede applicabili circolare MEF/32/2021** | **Applicabilità** |
| *Scheda 1* | Costruzione di nuovi edifici |
| *Scheda 2* | Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non |
| *Scheda 26* | Finanziamenti a impresa e ricerca: i contenuti di tale Scheda si applicano agli investimenti di carattere generale che non toccano una sola e specifica attività quali, ad esempio, strumenti di finanziamento, schemi orizzontali, finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo, operazioni dirette quali finanziamenti generali alle imprese e investimenti diretti nel capitale, operazioni intermediate. Ai fini delle verifiche sul rispetto del principio DNSH si intendono esclusi i seguenti codici NACE/ATECO:  · 05: estrazione di carbone (esclusa torba)  · 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale  · 07 estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva)  · 24.46 trattamento dei combustibili nucleari  · 09 attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale  · 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio  · 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte  · 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi  · 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi |

1. Ristrutturazioni importanti che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell’edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il miglioramento del 30% deriva da un’effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni. [↑](#footnote-ref-2)